

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 2002

Presidenza del Vice Presidente Davide CAPARINI

INDICE**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTEPag. 3 |

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e passim	<i>CHELI prof. Enzo, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ...</i>	Pag. 3, 5, 8
FALOMI (<i>Dem. Sin-L'Ulivo</i>), senatore ...	7, 11, 12	<i>SANGIORGI dott. Giuseppe, commissario del- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>	4, 9, 11 e passim
GENTILONI SILVERI (<i>Margherita-DL-L'U- livo</i>), deputato	6		
PECORARO SCANIO (<i>Misto-Verdi-U</i>), de- putato	5		

La seduta inizia alle ore 14.

Intervengono il professor Enzo Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dottori Paola Manacorda e Giuseppe Sangiorgi, commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Partecipano il dottor Mario Barbi, direttore del Servizio Relazioni Istituzionali e l'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.

Ricordo che l'audizione odierna è stata decisa dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi. La nostra Commissione dovrà deliberare, come previsto dalla legge n. 28 del 2000, in merito al provvedimento per la regolamentazione della campagna elettorale sulla RAI per le elezioni amministrative previste per il 19 e il 26 maggio 2002. L'Ufficio di Presidenza non era a conoscenza della data del 19 maggio prevista per le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Annuncio fin d'ora ai commissari che martedì prossimo ci sarà il seguito della discussione su questo provvedimento, dopo di che decideremo di conseguenza.

Do quindi la parola al professor Enzo Cheli.

CHELI, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Signor Presidente, partecipano all'odierna audizione la dottoressa Manacorda e il dottor Sangiorgi, componenti della Commissione prodotti e servizi, l'avvocato Mazzella, segretario della Commissione, e il dottor Barbi, responsabile delle relazioni istituzionali.

Vorrei anzitutto porgere a questa Commissione il saluto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal momento che questa è la mia prima occasione di incontro nel corso della XIV legislatura.

Per quanto concerne il merito della consultazione, mi limito a far presente che la Commissione prodotti e servizi ha di recente adottato uno schema di regolamento per le prossime elezioni comunali e provinciali, che ricalca nella sostanza il contenuto dei regolamenti che furono approvati in occasione delle precedenti consultazioni amministrative, con lievi varianti. Quei regolamenti, infatti, hanno dato buona prova e l'Autorità ha ritenuto di dover proseguire su quell'impostazione. Il testo predisposto dall'Autorità, sul quale oggi svolgiamo la consultazione, si articola in 6 titoli che sono rispettivamente dedicati alle disposizioni generali, alla comunicazione politica, ai messaggi autogestiti, all'informazione politica nel sistema radiotelevisivo nazionale e locale, alla stampa, ai sondaggi politici e elettorali, alla vigilanza e alle sanzioni. Sono poi previste disposizioni per un eventuale turno di ballottaggio. Il relatore di questa bozza di regolamento, nella Commissione prodotti e servizi, è stato il dottor Sangiorgi al quale affiderei subito la parola, con il suo consenso, signor Presidente, per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

SANGIORGI, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quello in esame è il diciottesimo regolamento - emanato, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuno per gli aspetti di propria competenza - che variamo da quando è stata approvata il 22 febbraio 2000 la legge n. 28. Il collaudo di questa legge, sia dal punto di vista interpretativo, per i problemi che la legge ha posto all'inizio, sia dal punto di vista applicativo, per quello che è l'impatto organizzativo dei regolamenti, è stato sostanzialmente ben superato. Questo può dirsi sia per quanto riguarda il rispetto del principio della parità dei tempi a disposizione dei diversi soggetti politici sia quanto al profilo della omogeneità dei regolamenti obiettivo che la Commissione di vigilanza e l'Autorità hanno sempre cercato di conseguire. Infatti, il particolare meccanismo di questa legge fa sì che il soggetto pubblico venga regolato da voi e i soggetti privati da noi: l'Autorità ha poi il compito di vigilare sull'applicazione di entrambi i regolamenti. L'omogeneità è importante per evitare che convivano, per così dire, due codici della strada diversi fra loro.

Rispetto al passato, non ci sono problemi nuovi, o almeno non ne abbiamo da segnalare. Piuttosto, ci sono alcuni punti di forza in questi regolamenti che nel tempo hanno creato anche abitudini più «civili» all'interno della comunicazione. Mi riferisco, ad esempio, all'attenzione con la quale sia la Commissione di vigilanza sia noi abbiamo regolato i sondaggi, sempre con l'obiettivo di fare in modo che i sondaggi a carattere politico-elettorale, finché possono essere diffusi, cioè fino a 15 giorni precedenti il voto, siano diretti a conseguire il loro obiettivo naturale che è quello di rilevare orientamenti e non di indurre comportamenti. Essi non

devono essere adoperati, quindi, come una tecnica strumentale della comunicazione. Questo è un punto di successo degli ultimi due anni e speriamo che anche nel corso di questa campagna elettorale si possa tenerlo fermo.

Il tema dell'informazione è sempre quello più delicato. Per la prima volta, la legge n. 28 - l'unico precedente è in un comma della legge n. 515 del 1993, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica» - investe il problema dell'informazione, non soltanto nell'aspetto dei contenuti ma anche per quello che riguarda il linguaggio *a latere* dell'informazione stessa, quindi i comportamenti dei conduttori, il modo di ricevere e intrattenere gli ospiti. L'atteggiamento dei conduttori, indirettamente, può indurre surrettiziamente il telespettatore a fare una scelta piuttosto di un'altra. Esiste un problema di comportamento e di stile dei conduttori e nella bozza di regolamento che voi avete predisposto si fa un puntuale riferimento alla normativa esistente, come abbiamo cercato di fare anche noi.

Per quanto riguarda i messaggi autogestiti, la loro durata, prevista da questa legge fino a tre minuti in televisione e fino a novanta secondi in radio, li rende completamente diversi dai vecchi *spot* elettorali che furono poi proibiti dalla citata legge n. 515. Il messaggio autogestito disciplinato dalla vigente normativa è per definizione destinato a sottolineare l'aspetto problematico della proposta che si vuole offrire agli elettori e non quello emotivo del puro e semplice *spot*.

Con questo spirito, in questa logica, all'interno di queste coordinate di fondo che ho cercato di sintetizzare, nelle prossime settimane svolgeremo la nostra opera di vigilanza.

CHELI, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Mi hanno segnalato che esiste un problema. Alcune regioni a statuto speciale, infatti, non hanno ancora convocato i comizi elettorali. C'è quindi un problema legato ai tempi di approvazione. L'audizione odierna potrebbe assorbire anche i futuri decreti, se ci rendiamo conto che quel testo può essere varato.

PRESIDENTE. Lo valuteremo nella seduta di martedì prossimo quando avremo un quadro più completo della situazione.

PECORARO SCANIO (*Misto-Verdi-U*). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti che per la prima volta in questa legislatura vengono nella nostra Commissione. Penso sia opportuno acquisire il testo predisposto dall'Autorità. Vorrei chiedere al presidente Cheli e al dottor Sangiorgi alcuni chiarimenti in ordine alle sanzioni a disposizione dell'Autorità. Come voi avete ricordato, questo è il diciottesimo regolamento emanato e la fase di rodaggio dovrebbe essere conclusa. L'applicazione è molto complicata, soprattutto con riferimento alle difficoltà che avete trovato nell'intervenire in caso di violazioni dei regolamenti. Nelle campagne elettorali molto spesso la sanzione arriva dopo che il danno si è realizzato e una sanzione

troppo tardiva, legata alle elezioni che hanno tempi certi, rischia di aver già determinato i suoi effetti sull'elettorato.

In materia di sondaggi mi sembra particolarmente interessante quanto avete richiamato alla nostra attenzione. È necessario avere sempre in chiara evidenza le metodologie con cui sono eseguiti i sondaggi. In tal senso vorrei sapere se questo tema è già stato oggetto di un vostro intervento e qual è il controllo effettuato sulle metodologie dei sondaggi. Il principio generale deve essere quello di rilevare le opinioni senza condizionarle. Tutti, essendo esperti in materia, abbiamo avuto modo di rilevare molte volte la mancanza di riferimenti, soprattutto in caso di sondaggi effettuati dagli istituti più diversi; è invece molto importante conoscere con esattezza il quadro di riferimento nel quale effettuare le rilevazioni.

Sono queste le due richieste di chiarimento che mi premeva evidenziare. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza che svolgete riscontriate difficoltà o distorsioni, vi invito, anche ai fini della definizione della normativa regolamentare, a darne opportuna segnalazione alla Commissione che terrà in debito conto le vostre osservazioni nel formulare eventuali proposte in tal senso. Poiché l'attuale bozza di regolamento è stata predisposta dagli uffici, la Commissione dovrà procedere alla valutazione della stessa cercando di intervenire preventivamente sulle eventuali disfunzioni segnalate.

GENTILONI SILVERI (*MAR-DL-U*). Presidente, mi associo ai ringraziamenti per la vostra presenza e mi trattengo dal formulare troppe domande su materie troppo lontane dagli argomenti oggi in esame, che pure sarebbe utile affrontare in presenza dell'Autorità; mi atterro, pertanto, ai temi oggetto dell'audizione odierna.

Si è sostanzialmente in presenza di due questioni. La prima, già citata dal collega Pecoraro Scanio, concerne le sanzioni. Tra l'altro, come ho sottolineato nelle ultime settimane, m'incuriosisce una notevole intensificazione dell'attività dell'Autorità proprio sui sondaggi. Come tutti abbiamo notato, molti quotidiani pubblicano da alcune settimane delle minirettifiche che provengono sicuramente da sollecitazioni esercitate dall'Autorità. Mi domando, altresì, se dette sollecitazioni abbiano un contenuto sanzionatorio e, in caso affermativo, di che tipo o se sono semplicemente degli inviti.

Certamente il tema che il relatore Pecoraro Scanio poneva è molto rilevante. In questo caso potrebbe essere data una risposta basata sui precedenti, che non pretendo ricordate a memoria. Nelle scorse campagne elettorali in che misura i vostri interventi sono stati tempestivi? Sono stati attuati interventi che comportavano sanzioni? In caso affermativo, il relativo pagamento è stato effettuato o no? Questi interrogativi non nascono da mera curiosità ma sono finalizzati all'individuazione degli interventi concreti che possono effettivamente essere realizzati.

Il secondo argomento interessa marginalmente il regolamento che dobbiamo produrre adesso ma, trattandosi di materia affine, ne approfitto per acquisire in proposito una vostra opinione, ovviamente se il presidente

Cheli è d'accordo. Attualmente è in corso un dibattito sull'efficacia e quindi sull'opportunità di conservare le norme della legge n. 28 del 2000 concernenti l'emittenza locale. L'esperienza fatta è piuttosto controversa. Molte emittenti locali hanno ritenuto la normativa farraginoso e di complicata attuazione e – se ho ben capito – nel Governo è largamente diffuso l'orientamento a ridurre drasticamente la normativa vigente in materia di emittenza locale. Se ritenete opportuno rispondere, vorrei conoscere la vostra opinione in proposito.

FALOMI (*DS-U*). Ringrazio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per essere presente, peraltro in modo così autorevole. Porrò alcune domande che hanno già costituito oggetto di discussione in occasione dell'attuazione della normativa concernente la *par condicio* nei periodi elettorali. Su tali normative, che sono sempre state controverse, sarebbe invece opportuno scambiare le opinioni onde individuare un punto comune d'intesa.

Affronterò innanzi tutto il tema del riparto dei tempi tra le liste proporzionali da un lato e candidati sindaci o presidenti delle province dall'altro, con particolare riferimento all'esistenza (sebbene in questo caso la situazione sia diversa dalle elezioni politiche generali) di liste non coalizionali ma di singoli partiti che presentano propri candidati. In tal caso quale criterio di riparto è adottato? La ripartizione dei tempi è del 50 per cento per ciascuno o esistono altri criteri di riparto?

Come hanno già fatto i colleghi Pecoraro Scanio e Gentiloni Silveri, vorrei anch'io porre una domanda sulle sanzioni. Mi riferisco ai deliberati della Commissione di vigilanza che, tra le varie forme di sanzione, ha ipotizzato il risarcimento per accelerare i tempi di possibile risposta che, nella logica delle sanzioni di tipo economico, hanno un'altra dimensione. Questa forma di sanzione è nuovamente prevista? Che valutazione esprimete su di essa? Quali problemi presenta? A mio giudizio, si tratta di una forma sanzionatoria efficace in quanto generalmente consente di correggere lo squilibrio che si determina durante le campagne elettorali normalmente in tempi abbastanza rapidi.

Il terzo punto riguarda il monitoraggio, quindi gli strumenti di cui vi siete dotati per vigilare sul rispetto delle indicazioni da voi date. Mi risulta vi siano problemi nella definizione della società nella quale svolgere detti monitoraggi. Per le elezioni amministrative disporrete della strumentazione necessaria per svolgere effettivamente quest'azione di controllo?

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere alcune domande, in gran parte già poste dai colleghi. In riferimento al monitoraggio, come ha sottolineato il senatore Falomi, a questa Commissione sono state avanzate molte richieste per avere una più puntuale e tempestiva segnalazione e verifica di ciò che avviene nel campo dell'emittenza pubblica durante i periodi di campagna elettorale. Ricordo che non rientra nella competenza della Commissione indagare in questo caso sulle emittenze private. Purtroppo abbiamo registrato un certo ritardo nei tempi di verifica.

In merito al carattere sanzionatorio e all'efficacia degli strumenti utilizzati, in passato sono state riscontrate alcune discontinuità che vorremmo capire ed analizzare per individuare forme sanzionatorie che riescano a rendere effettivo lo spirito della legge n. 28 del 2000.

Per quanto riguarda l'emittenza locale, ho anche io questa curiosità, che esula, lo ribadisco, dal dibattito odierno. È una curiosità che si fa impellente anche a fronte dell'ultima campagna elettorale autunnale, nella quale si è verificata una vera e propria «moria» della comunicazione politica sulle emittenti locali, che di fatto hanno disertato l'avvenimento. In questo senso, quindi, anche se non è oggetto dell'odierna audizione, approfitterei della presenza del rappresentante dell'Autorità per approfondire anche questo importante tema, che verrà sicuramente affrontato e analizzato in futuro.

CHELL, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Signor Presidente, vorrei accennare una risposta alla domanda che mi è sembrata più ricorrente, quella relativa al sistema sanzionatorio. La disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 è abbastanza precisa, ma non è di semplice applicazione per l'estrema variabilità del meccanismo sanzionatorio indicato dall'articolo 9 - che prevede tante ipotesi, tutte caratterizzate da sanzioni in forma specifica, nessuna di tipo pecuniario - e per i tempi strettissimi. Questi ultimi richiedono decisioni entro 48 ore dalla denuncia o dall'accertamento con la necessità di istruttorie approssimative e sommarie, che poi rischiano verifiche negative in sede di ricorso amministrativo. Si tratta quindi di una vera e propria strozzatura. In materia elettorale ritardare una sanzione significa vanificarla; per converso, un'applicazione estremamente rapida può accrescere i rischi nell'accertamento delle violazioni.

L'Autorità ha cercato di contemperare queste esigenze. Ogni volta che siamo entrati nel periodo elettorale abbiamo costituito una sorta di *task force*, cioè una struttura incaricata di verificare il rispetto della legge in collegamento, specie per le elezioni locali, con la rete dei Corecom (i quali hanno sempre risposto puntualmente). Non è mancato neppure l'apporto dei nuclei della Guardia di finanza e della Polizia delle telecomunicazioni, che operano presso l'Autorità. La *task force* ha alleggerito i passaggi burocratici che avrebbero potuto allungare i tempi delle decisioni sulle sanzioni e, pur con qualche difficoltà, ha consentito il rispetto del termine di 48 ore, anche se ci sono problemi interpretativi in merito alla decorrenza iniziale.

Si può migliorare questa legge? Sono convinto, ma si tratta di un'opinione personale, che i principi che hanno ispirato la normativa, oltre che ricorrenti in tutte le democrazie occidentali, siano stati nel complesso ben espressi. Sempre a mio giudizio, opinione già espressa in sede parlamentare al momento della nascita della legge, la disciplina potrebbe essere semplificata per divenire più efficace. Essa è caratterizzata da un'articolazione troppo complessa: specie nella parte sanzionatoria vi sono troppe variabili. Da questo punto di vista, potrebbe essere utile seguire il modello

inglese, che dà molto più spazio ai codici di autodisciplina e alleggerisce il quadro sanzionatorio con forme arbitrali più veloci. Si potrebbe studiare qualcosa al riguardo. Se si deve ripensare la legge, i principi vanno difesi, perché oltretutto hanno dato risultati positivi. I dettagli potrebbero essere migliorati, ripeto, proprio attraverso l'alleggerimento e la semplificazione di una disciplina che, a volte, è pesante, specie per l'emittenza locale.

Vorrei far rilevare, anche a sostegno del giudizio complessivamente positivo sui principi che hanno guidato la legge, che il contenzioso che essa ha determinato è stato abbastanza limitato: il grado di ottemperanza, cioè, è stato molto elevato. Rispetto a discipline nuove di particolare complessità e suscettibili poi, per gli interessi in gioco, di un forte contenzioso, i ricorsi sono stati nel complesso abbastanza limitati, come le decisioni di accoglimento.

In merito al monitoraggio, nelle passate competizioni elettorali l'Autorità si avvaleva, per quanto riguarda il pluralismo politico, di una società, che era stata prescelta nella fase di avvio a trattativa privata. Il livello dell'impegno economico ha imposto l'apertura di una gara europea: ciò ha determinato dei ritardi, perché i tempi di queste gare sono più lunghi. La gara si sta chiudendo. La Commissione dovrebbe approvare gli atti entro domani: riteniamo quindi che, alla partenza della macchina elettorale, ci sarà un organismo in grado di attuare il monitoraggio.

Sugli altri punti, Presidente, in modo particolare sui sondaggi e anche sul funzionamento concreto della *task force*, penso che il dottor Sangiorgi potrà fornire notizie più precise delle mie.

PRESIDENTE. Prego il dottor Sangiorgi di intervenire.

SANGIORGI, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Vorrei intervenire in particolare sui sondaggi, rispondendo agli onorevoli Pecoraro Scanio e Gentiloni Silveri. A nostro parere – così abbiamo concepito la normativa particolare – parte strutturale della notizia del risultato di un sondaggio deve essere anche la contestuale comunicazione al pubblico del soggetto che lo ha commissionato, di colui che lo ha eseguito, del tipo di sondaggio effettuato, del momento in cui è stato realizzato e della sua rappresentatività. Questo per una questione elementare, ma fondamentale, di garanzia del cittadino.

Il titolo del sondaggio è spesso studiato per colpire dal punto di vista emotivo, per richiamare l'attenzione. L'utente elettore, radioascoltatore o telespettatore, deve però essere in grado di contestualizzare la notizia rispetto a tali criteri di riferimento. La legge era abbastanza esplicita in questi termini. Noi nel regolamento abbiamo previsto che quando si dà la notizia di un sondaggio, occorre obbligatoriamente indicare tali criteri in un riquadro specifico. Le precisazioni cui faceva riferimento l'onorevole Gentiloni Silveri riguardano appunto questo aspetto. Noi disponiamo di un sistema di lettura dei sondaggi caratterizzato dalla massima tempestività; appena «pizzichiamo» un sondaggio incompleto, mancante dei citati elementi, che riteniamo siano determinanti per la completezza dell'infor-

mazione e, allo stesso tempo, a garanzia del cittadino, ingiungiamo mediante una delibera alla testata che ha svolto il sondaggio di effettuare una precisazione al riguardo nel più breve tempo possibile. La legge n. 28 del 2000 è paradossalmente «disarmata», nel senso che non prevede sanzioni economiche. Cioè, in questa prima fase, quando emettiamo questa delibera con la richiesta di rettifica, non abbiamo possibilità di irrogare sanzioni. Queste possono scattare eventualmente in un secondo momento; cioè, se, dopo aver assunto un provvedimento nei confronti di un editore, questo non si adegua, scattano le sanzioni previste dal comma 31 della legge n. 249 del 1997, che sono anche di carattere economico. Il fatto che la legge sia «disarmata», paradossalmente, per l'esperienza che abbiamo fatto, rappresenta anche un suo elemento di forza. Le emittenti conoscono i nostri regolamenti e cercano di applicarli per cui si è registrato un notevole grado di ottemperanza.

Rispetto poi alla forte autoreferenzialità dei mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli radio televisivi, il tallone d'Achille della loro forza, se mi è consentito, sta nel fatto di essere smentiti e di dover pubblicare una rettifica. Loro sarebbero molto più propensi a pagare riservatamente un po' di milioni piuttosto che ammettere di fronte ai propri elettori di aver compiuto una scorrettezza. Questo elemento, che sta fra l'aspetto psicologico e la tempestività con cui siamo in grado di rilevare l'errore, obbligando l'emittente televisiva a dare lo spazio di risarcimento o di riequilibrio rispetto alle varie parti in causa, finora ha funzionato e da questo punto di vista è molto interessante, essendosi dimostrato un deterrente efficace.

Per quanto riguarda il riparto dei tempi, vorrei rispondere al senatore Falomi; noi abbiamo sempre rispettato le disposizioni dell'articolo 4, quello fondamentale della legge n. 28, anche sulla base di una lettura insieme formale e sostanziale della legge. Nel primissimo periodo di campagna elettorale, la legge invita a ripartire gli spazi fra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare. Negli ultimi 30 giorni, la legge stabilisce di ripartire gli spazi «secondo il principio delle pari opportunità». Sulla base della mancanza di questo inciso con riferimento ai primi 15 giorni, abbiamo sempre sostenuto che, se la legge vuole che nei primi 15 giorni di campagna elettorale si faccia un bilancio di quello che è avvenuto prima, è giusto che il bilancio veda gli attori della vicenda politica partecipare al dibattito proporzionalmente alle responsabilità che hanno avuto nella gestione precedente. Da quando scatta, con la presentazione delle candidature, la competizione al nuovo, gli spazi diventano paritari. Chi è piccolo può diventare grande, chi è grande può diventare piccolo, gli spazi sono paritari. Per il particolare meccanismo del regolamento attuale, riferito prevalentemente alle consultazioni comunali, per le coalizioni - delle quali, come voi sapete, si parla nella legge n. 28 ma non nelle leggi elettorali, ed è un problema che ha impegnato per molto tempo noi e voi per tradurre nel regolamento il problema delle coalizioni - siamo facilitati dal meccanismo elettorale. Il candidato sindaco si presenta in nome di una coalizione e, secondo la logica delle pari opportunità, nel se-

condo periodo, abbiamo previsto che il tempo sia diviso a metà. Metà del tempo spetta alle coalizioni e quindi, per esse, al sindaco che si presenta come candidato; l'altra metà spetta alle liste che presentano loro candidati nei consigli comunali.

Sono stati fatti diversi accenni non solo al periodo strettamente elettorale ma al senso generale della legge. Vorrei segnalare alla Commissione che abbiamo avuto qualche problema con la RAI per quanto riguarda lo svolgimento della comunicazione politica ordinaria al di fuori della campagna elettorale. Questo problema si riproporrà concretamente anche nelle prossime settimane. Qual è l'ambito di riferimento che la legge ci invita a tenere presente da oggi fino alla fine di maggio? Circa 10 milioni di italiani voteranno alle elezioni amministrative e questo significa per noi che la disciplina della comunicazione politica ordinaria, prevista dalla legge n.28 per tutto l'anno, non si deve interrompere. Ad essa si accompagnerà poi la comunicazione elettorale specifica. La RAI e le emittenti private dovranno mantenere i loro cicli normali di comunicazione politica ordinaria. Nel passato abbiamo dovuto registrare il seguente paradosso. A volte, per problemi legati alle elezioni politiche, quindi a causa del lungo periodo di aggiornamento della Commissione di vigilanza, siamo stati in grado di obbligare le emittenti private locali e nazionali a fare i programmi di comunicazione politica ordinaria, ma la RAI sfuggiva a questa logica, per una serie di motivi contingenti. Abbiamo ritenuto che la norma sulla comunicazione politica nel periodo non elettorale dovesse essere oggetto di autoapplicazione per la RAI e in questo senso abbiamo preso alcuni provvedimenti verso la RAI. La RAI ha fatto ricorso al TAR che le ha dato ragione. Poiché siamo molto forti nella nostra convinzione, adesso ricorriamo al Consiglio di Stato. Tuttavia, se la Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ci aiuterà a stabilire anche i tempi e il calendario della comunicazione politica ordinaria, avremo nei nostri mezzi di comunicazione un sistema più equilibrato.

FALOMI (*DS-U*). Per quanto riguarda i rapporti fra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, vorrei sapere come voi pensate, in occasione delle prossime elezioni amministrative, si debbano disciplinare i rapporti fra due leggi diverse, la legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio* e la legge n. 250 del 1990. Ci risulta che in molte realtà locali sia utilizzato lo strumento della comunicazione istituzionale con contenuti che sono propri della comunicazione politica. In qualche modo c'è un tentativo di sottrarsi a quelle regole di parità che la comunicazione politica impone durante la campagna elettorale utilizzando uno strumento che ha altre finalità. A livello locale, questo fenomeno è abbastanza diffuso, soprattutto nei grandi comuni, nelle provincie, nelle realtà regionali. Quali regole prevedete che si possano dare per evitare sconfinamenti da un meccanismo di comunicazione ad un altro?

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Abbiamo già avuto simili problemi. Per quanto riguarda le cam-

pagne elettorali, l'articolo 9 della legge n. 28 disciplina abbastanza la comunicazione istituzionale, nel senso che prevede che debba essere effettuata «in forma impersonale» quando è indispensabile «per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni». In qualche modo, attraverso questo criterio di riferimento, siamo in grado di svolgere una vigilanza, ma diverso è il problema più generale. La legge sulla comunicazione istituzionale, infatti, non ha previsto un organo che debba fare la vigilanza, così come ha fatto la legge n. 28, che ha affidato all'Autorità un compito di presidio e di vigilanza. Chi stabilisce che quella forma di comunicazione istituzionale sia tale o non sia adoperata in maniera strumentale per fare comunicazione politica o propaganda elettorale a favore di un ente locale piuttosto che di un altro? In un contraddittorio che abbiamo avuto con la Presidenza del Consiglio, abbiamo usato il nostro potere di segnalazione sottolineando la necessità di un completamento di quella legge per quanto riguarda l'aspetto del presidio, altrimenti non si sa in capo a chi demandare i controlli.

FALOMI (*DS-U*). Se la forma della comunicazione istituzionale assume la forma della comunicazione politica in riferimento ai contenuti, la competenza sarebbe chiara. Se è esplicitamente una comunicazione politica, l'Autorità potrebbe intervenire, in quanto di sua competenza.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Abbiamo un interessante massimario delle delibere degli ultimi due anni di cui potrò fornirle una copia. In alcuni casi abbiamo interdetto in genere ad emittenti locali, ma anche ad emittenti nazionali, di diffondere messaggi del Governo o di enti locali importanti, come le regioni e i comuni, che, guarda caso, in prossimità di una campagna elettorale, facevano campagne che apparivano istituzionali in una certa direzione.

FALOMI (*DS-U*). Non solo attraverso la televisione, ma anche con manifesti e altro.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Quella è una competenza che ci sfugge. Tuttavia, per questo motivo l'abbiamo esercitata e più volte abbiamo interrotto alcune campagne di stampa, nel senso ampio della parola, rinviandole al giorno dopo le elezioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sangiorgi per quest'appendice, particolarmente interessante, all'audizione odierna anche se la stessa, ovviamente, non ha alcun riferimento con la delibera che la Commissione dovrà assumere in materia di comunicazione politica nel servizio pubblico.

Accolgo quindi la sollecitazione avanzata dall'Autorità circa la mancata applicazione della legge n. 28 del 2000 da parte della RAI nel periodo non elettorale. La Commissione ha già affrontato tale argomento deliberando in tal senso. Qualora l'Autorità abbia verificato o verificati da

parte della RAI alcune deficienze, è nostro obbligo nonché compito intervenire per far sì che ciò non si ripeta. Segnalo inoltre che è già inserita all'ordine del giorno della Commissione la modifica della disciplina delle Tribune politiche tematiche nazionali e regionali, che, secondo l'intento dei membri della Commissione, rappresenta uno strumento per mantenere un presidio di comunicazione politica permanente sulle reti RAI. Il nostro sforzo è giungere ad una presenza costante e soprattutto riconoscibile da parte dell'utente del dibattito politico.

Ringrazio i membri dell'Autorità presenti invitandoli – ogni qual volta (come in questo caso) abbiano segnalazioni particolari da fare – ad informarne immediatamente e senza esitazioni la Commissione che provvederà ad intervenire tempestivamente.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 15.

